

# COMUNE DI DOSOLO

## STATUTO

### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### *Art. 1 — Principi fondamentali*

1. Il Comune di Dosolo è Ente autonomo locale, secondo i principi della Costituzione e della Legge Generale dello Stato nonché rappresenta la propria comunità secondo i principi della Costituzione.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

#### *Art. 2 — Finalità*

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, assicura la promozione dei valori culturali che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e che tendono a fare del Comune una terra di pace;

b) al pieno sviluppo della persona umana, al rispetto e al riconoscimento della pari dignità verso individui di diversa razza, religione cultura e cittadinanza che risiedono nel territorio comunale e alla effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, culturale;

c) al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

d) alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

e) al sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona volta anche ad affrontare ogni forma di disagio sociale, individuale anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;

f) alla tutela, conservazione e allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio assumendo iniziative per renderlo fruibile dai cittadini e per garantire alla collettività una migliore qualità della vita con l'estensione ed il potenziamento dei suddetti beni;

g) allo sviluppo ed al consolidamento di una adeguata rete di servizi educativi e sociali, di attività sportive ricreative e del tempo libero in collaborazione con i cittadini e con le loro forme aggregative;

h) alla realizzazione di accordi con comunità comprese in ambiti territoriali nazionali ed internazionali caratterizzati da tradizioni storiche e culturali omogenee, e all'incontro, al confronto, alla conoscenza di comunità con diversa realtà culturale e sociale al fine di migliorare il processo complessivo di sviluppo della collettività e di promozione di una cultura multietnica.

#### *Art. 3 — Pianificazione, programmazione e forme di cooperazione*

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, di pari dignità, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità e al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.

#### *Art. 4 — Territorio e sede comunale*

1. La circoscrizione del Comune è costituita da Correggioverde, Dosolo e Villastrada storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 25,84 confinante con i Comuni di Pomponesco, Viadana, Guastalla, Gualtieri, Luzzara.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Dosolo che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione dei centri urbani o della sede comunale può essere proposta alla Regione dal Consiglio previa consultazione popolare.

#### *Art. 5 — Albo pretorio*

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

#### *Ari. 6 — Stemma e gonfalone*

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome COMUNE DI DOSOLO.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 24 luglio 1973 e registrato alla Corte dei Conti il 30 agosto 1973 al n. 282.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono consentiti previa specifica autorizzazione del Consiglio Comunale.

#### *Ari. 7 — I regolamenti comunali*

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dallo Statuto. Per realizzare la unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

### **Titolo I**

## **ORGANI ELETTIVI**

#### *Ari. 8 — Organi*

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza demografica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.
4. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
6. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### *Art. 9 — Consiglio Comunale — Ruolo e competenze*

Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

#### *Art. 10 — Funzioni di indirizzo politico-amministrativo*

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
- b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti la amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e internazionale.

#### *Art. 11 — Il consiglio comunale. Poteri*

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio Comunale:

- a) Lo statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
- b) i programmi, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Province, la costituzione e la modificazione di forme associative.
- d) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.
- e) L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni.
- f) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- g) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
- h) La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari.
- i) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
- l) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzione o servizi.
- m) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- n) La nomina dei rappresentanti del consiglio in seno alle commissioni proprie dell'Ente.
- o) L'approvazione della mozione di sfiducia.

#### *Art. 12 — Sessioni e convocazioni*

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie ai fini dei termini di notifica previsti dall'art. 125 T.U.L.C.P. n. 148/1915 le sedute nelle quali si procede all'esame ed approvazione dei Bilanci preventivi e dei Conti Consuntivi, dei programmi delle opere pubbliche, Piani urbanistici generali o loro varianti.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4. Gli adempimenti previsti al 3° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vicesindaco.

5. Gli atti relativi agli oggetti posti all'ordine del giorno del Consiglio devono essere depositati presso la Segreteria comunale almeno 3 giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie e straordinarie, e almeno 24 ore prima per le convocazioni d'urgenza.

6. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge, od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni sono con voto segreto quando riguardano persone.

#### *Art. 13 — Consiglieri*

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla data di assunzione della lettera di dimissione al protocollo dell'Ente deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario.

5. I Consiglieri che non intervengono a cinque sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio previo esame delle giustificazioni da presentarsi da parte dell'interessato, per iscritto, entro i tre giorni precedenti la data di convocazione del Consiglio stesso.

#### *Art. 14 — Diritti e doveri dei consiglieri*

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

#### *Art. 15 — Commissioni*

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e la visione degli atti finali. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

#### *Art. 16 — Attribuzioni delle commissioni*

1. Compito principale delle commissioni permanenti è di favorire il migliore esercizio delle funzioni comunali.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione è riservata al Consiglio Comunale;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

— metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte e forme per l'esternazione dei pareri delle commissioni stesse.

4. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ad un consigliere delle opposizioni nominato dal Consiglio Comunale su designazione delle minoranze.

#### *Art. 17 — Gruppi consiliari*

I. I consiglieri entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e provvedono alla nomina dei rispettivi capogruppo e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che siano

risultati primi eletti di ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

3. La Conferenza dei Capogruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capo gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta Comunale.

#### *Art. 18 — Giunta comunale*

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera mediante deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

#### *Art. 19 — Elezioni e prerogative*

1. La Giunta è nominata dal Sindaco ed il relativo provvedimento è accompagnata da una proposta di programma contenente gli indirizzi generali di governo. Il provvedimento di nomina e la proposta programmatica sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione e depositate nella segreteria comunale almeno cinque giorni prima della adunanza del Consiglio.

Non oltre il mese di settembre il Consiglio Comunale provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, proponendo le eventuali modifiche necessarie.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti nonché i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

4. Gli assessori, esclusi i casi di dimissioni, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

#### *Art. 20 - Composizione*

1. La giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali oltre al Sindaco.

2. Possono essere nominati alla carica di assessori anche i cittadini non appartenenti al Consiglio Comunale, ed aventi comunque i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, con le seguenti limitazioni e condizioni:

a) fino ad un numero massimo di 2 membri;

b) che non si tratti di soggetti che già presentati come candidati non abbiano ottenuto i consensi necessari per le elezioni;

c) che non si sia in presenza di candidati che, al momento della presentazione delle liste elettorali si trovavano in posizione di ineleggibilità e come tali soggetti a preventiva rimozione dei motivi ostativi;

d) che si sia in presenza di cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale opportunamente documentata;

e) che sia indicato prioritariamente il settore operativo che sarà affidato all'assessore assunto. L'assessore extraconsiliare gode di tutti i diritti e le prerogative degli altri membri per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla Giunta Municipale, gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

f) Che non abbiano ricoperto due mandati consecutivi.

5. L'accertamento della condizione di eleggibilità e compatibilità sarà effettuata dal Consiglio Comunale al momento della comunicazione di cui al 1° comma del precedente articolo 19.

6. La presenza degli assessori di cui al 2° comma, non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta.

#### *Art. 21 — Funzionamento della giunta*

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del Sindaco, adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4° bis della legge 19/03/1990 n. 55, la Giunta è convocata e presieduta dal Vicesindaco.

### *Art. 22 — Cessazione di singoli componenti della giunta*

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
  - a) morte;
  - b) dimissioni;
  - c) revoca;
  - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco e sono immediatamente efficaci nonché irrevocabili sin dalla loro presentazione.
3. Il sindaco procede alla revoca dei singoli assessori quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative stabilite dal consiglio comunale o non svolgono una azione amministrativa coerente al documento programmatico approvato dal Consiglio stesso. La revoca deve essere motivata e comunicata al consiglio nella prima seduta successiva.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

### *Art. 23 - Attribuzioni*

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione che per loro natura debbono essere adottati dall'organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi da perseguire, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
  - a) svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
  - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  - d) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
  - g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
  - h) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
  - m) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
  - a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
  - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
  - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del Conto.

### *Art. 24 — Deliberazioni degli organi collegiali*

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario.

### *Art. 25 — Sindaco — Ruolo e funzioni*

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Nomina e revoca i componenti della giunta comunale e designa il nominativo del Vicesindaco.
3. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
4. Quale presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei Capi gruppo.
5. Quale presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
6. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
7. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi nonché provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
8. Quale Ufficiale del Governo sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
9. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
10. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

#### *Art. 26 — Attribuzioni di amministrazione*

1. Il Sindaco:
  - a) ha la rappresentanza generale dell'ente ed è organo responsabile dell'Amministrazione comunale;
  - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
  - c) coordina l'attività dei singoli assessori;
  - e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  - f) ha facoltà di delega ai singoli assessori;
  - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentita la Giunta;
  - h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
  - i) convoca i comizi per i referendum comunali;
  - l) adotta ordinanze contingibili e urgenti;
  - m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del Segretario Comunale;
  - n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
  - o) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della giunta;
  - p) coordina nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio gli orari dell'amministrazione pubblica, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
  - q) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti alla autorità giudiziaria i provvedimenti opportuni cautelativi e le azioni possessorie, previa deliberazione preventiva di autorizzazione della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale;
  - r) risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato presentate dai consiglieri;

#### *Art. 27 — Attribuzioni di vigilanza*

- I. Il Sindaco:
  - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
  - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
  - c) compie gli atti conservativi urgenti a tutela dei diritti del Comune;
  - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
  - e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
  - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
  - g) provvede all'osservanza dei regolamenti.

*Art. 28 — Attribuzioni di organizzazione*

1. Il Sindaco:
- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
  - convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
  - esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
  - propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede.

*Art. 29 - Delegazioni del sindaco*

- Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
- Il Sindaco può modificare i compiti e le funzioni attribuite ad ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

*Art. 30 — Vicesindaco*

- Il vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco
- Egli esercita tutte le funzioni che competano al Sindaco in caso di assenza, impedimento o sospensione dello stesso.
- Nel caso di contemporanea assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vicesindaco, le funzioni sono esercitate dall'assessore all'uopo designato dal Sindaco al momento della nomina della giunta.
- Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

## **Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

### **Capo I Segretario comunale**

*Art. 31 — Principi e criteri fondamentali di gestione*

- Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- Il Segretario Comunale sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, riferendo alla Giunta con particolare riguardo alla efficienza ed alla efficacia.
- Il Segretario inoltre:
  - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione secondo le norme stabilite dal Regolamento;
  - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

*Art. 32 — Attribuzioni gestionali*

- Al Segretario comunale compete:
  - L'organizzazione del personale per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi;
  - La verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti e degli atti conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
  - La verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
  - Definire i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici.

2

*Art. 33 — Attribuzioni consultive*

- Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con la autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
- Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.

*Art. 34 — Attribuzioni di sovrintendenza — direzione —  
Coordinamento*

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie nei limiti di spesa preventivamente deliberati dalla Giunta Municipale, i congedi e i permessi del personale con l'osservanza delle norme vigenti.
3. Adotta i provvedimenti di mobilità interna che non modifichino il profilo professionale e non comportino nuove e maggiori spese con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

*Art. 35 — Attribuzioni di legalità e garanzia*

1. Il Segretario può partecipare alle sedute delle commissioni e degli altri organismi curandone altresì la verbalizzazione.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, e la mozione di sfiducia.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi all'Organo Regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e la esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.
6. Assicura, adottando i provvedimenti necessari l'applicazione da parte degli uffici e servizi, delle norme sul procedimento amministrativo.
7. Adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento.

**Capo 11  
Uffici**

*Art. 36 — Principi strutturali ed organizzativi*

- I. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
  - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  - e) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento determina competenze e modalità di lavoro degli uffici per l'organizzazione ai fini della razionalizzazione e semplificazione dell'attività burocratica.
  3. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento relativo dell'istruttoria, ogni adempimento procedimentale e ne stabilisce i tempi assegnati per ciascuna fase del procedimento stesso. I provvedimenti ed i relativi responsabili sono resi pubblici.

*Art. 37 — Struttura*

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

*Art. 38 — Personale*

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilità dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi allo Statuto ed ai contratti di lavoro di categoria.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
  - a) struttura organizzativo-funzionale;
  - b) dotazione organica;
  - c) copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici con qualifica dirigenziale

### Titolo III SERVIZI

#### *Art. 39 — I servizi pubblici locali*

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune stesso.

4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune provvede mediante appositi regolamenti.

#### *Art. 40 — Gestione in economia*

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

#### *Art. 41 — La concessione a terzi*

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

#### *Art. 42 — Azienda speciale*

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione e che non rivestino la carica di consigliere o assessore comunale.

4. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, dal Sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

#### *Art. 43 — Istituzione*

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino:

i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente lo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, le cui modalità di nomina e funzionamento saranno stabilite dal regolamento.

5. Il Revisore del conto del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

6. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

#### *Art. 44 — Le società per azioni o a responsabilità limitata*

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune e da altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nei Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

#### *Art. 45 — Altre forme di gestione dei servizi pubblici*

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

- a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
- b) i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
- c) gli accordi di programma;
- d) l'unione dei Comuni.
- e) associazione di comuni

3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio Comunale.

### **FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**

#### **ACCORDI DI PROGRAMMA**

##### *Art. 46 — Convenzioni*

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, de-libera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

##### *Art. 47 — Consorzi*

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, come previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 48 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

##### *Art. 48 — Accordi di programma*

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove previo autorizzazione del Consiglio Comunale, la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo deliberato dal Consiglio Comunale, nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

##### *Art. 49 — Unione di comuni*

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni di norma contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con deliberazione consiliare e

con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Presidente dell'unione è scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati, mentre gli altri organi sono formati dai componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

#### Art. 50 – Associazioni di comuni

1. Al fine dell'esercizio associato di funzioni e servizi il Comune può associarsi con altri comuni di norma contermini.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale.

### LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

#### Art. 51 — La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il Bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono formulati dalla Giunta Comunale.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono presentati preventivamente alla collettività in pubblica assemblea.

4. Il Bilancio di previsione, è deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini di legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. La seduta di prima convocazione è valida qualora siano presenti almeno 2/3 dei consiglieri assegnati. Nelle adunanze di seconda convocazione il Bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

#### Art. 52 — Il programma delle opere pubbliche e degli Investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

### L'AUTONOMIA FINANZIARIA

#### Art. 53 — Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di

equità le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

#### *Art. 54 — Le risorse per gli investimenti*

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilito.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

## **LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

#### *Art. 55 — La gestione del patrimonio*

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. Il Sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili il quale adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato ad uso gratuito, eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, potranno essere deliberate dalla Giunta Comunale.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

#### *Art. 56 — Revisione economico-finanziaria*

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempimento e, quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio Comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

#### *Art. 57 — Controllo economico della gestione*

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, adotta, apposta deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

#### *Art. 58 — Il rendiconto della gestione*

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. La seduta di prima convocazione è valida qualora siano presenti almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati. Nelle adunanze di seconda convocazione il Conto Consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

## **Titolo II**

### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### *Art. 59 — Partecipazione*

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Agli interessati, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici Enti ed Associazioni su specifici problemi.

#### **Capo I**

### **Iniziativa politica e amministrativa**

#### *Art. 60 — Interventi nel procedimento amministrativo*

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi più diffusi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. L'amministrazione stabilisce con apposito regolamento quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo

comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve, in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sulla istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

#### *Art. 61 — Istanze*

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni in forma scritta con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 40 giorni (dalla data di protocollo del Comune) dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

#### *Art. 62 — Petizioni*

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La Giunta predispone le modalità di intervento del Comune a seconda delle rispettive competenze o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dalla Giunta Comunale entro giorni 15 dalla presentazione e la trasmette all'ufficio competente per l'istruttoria da concludersi entro i successivi 20 giorni.

4. Se i termini previsti al comma 3° non sono rispettati, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### *Art. 63 — Proposte*

1. N. 50 cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 10 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi e bilancio;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- e) designazioni e nomine.

5. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle vigenti disposizioni di legge.

### **Capo II**

#### **Associazionismo e partecipazione**

##### *Art. 64 — Partecipazione*

1. Il Comune ispira la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla definizione degli indirizzi, delle scelte politico-amministrative, dei programmi.

2. Il Comune a tali fini promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previsti dallo Statuto e adotta iniziative promozionali.

##### *Art. 65 — Il decentramento comunale*

1. Il Comune ai fini del decentramento istituisce quale organismi di partecipazione, e di consultazione i consigli di frazione.

2. La organizzazione e le funzioni dei consigli di frazione sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

##### *Art. 66 — Associazioni*

1. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni, delle organizzazioni e degli organismi di cooperazione e di volontariato devono essere precedute dall'acquisizione del parere degli organi collegiali degli stessi, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di urgenza, il Sindaco o la Giunta comunale o il Consiglio Comunale possono ridurre il termine per la espressione del parere a 10 giorni.

#### *Art. 67 — Partecipazione ai servizi*

1. Per la gestione dei servizi il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei Consigli di Fabbrica o di enti, associazioni di volontariato, libere associazioni che operano in settori di competenza comunale, con particolare riguardo per i servizi sociali, il territorio, lo sviluppo economico.

2. Il Comune favorisce e promuove altresì la partecipazione alla gestione dei servizi degli utenti singoli ed associati.

3. Per tali fini sollecita pareri dalle strutture accreditate e dalle rappresentanze degli utenti, stipula convenzioni per la gestione di specifici servizi, destina risorse sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.

4. La partecipazione alla gestione dei servizi avviene con esclusione del fine di lucro.

#### *Art. 68 — Partecipazione alle commissioni*

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

#### *Art. 69 — La consultazione dei cittadini*

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

#### *Art. 70 — Referendum*

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;  
b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;

e) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine di rappresentanti; O su questioni concernenti persone.

3. Non possono essere indetti referendum su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10 per cento del corpo elettorale; b) il consiglio comunale.

5. Il Consiglio comunale delibera l'ammissibilità del referendum a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

#### *Art. 71 — Effetti del referendum*

1. Il referendum è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

#### *Art. 72 — Diritto di accesso*

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea motivata dichiarazione, adottata dal Sindaco in conformità al Regolamento, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o istituti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune, degli enti ed aziende dipendenti o dello Stato.

2. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti.

3. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio

degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di ricerca e riproduzione

4. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

5. La richiesta di accesso ai documenti deve sempre essere motivata ed essa potrà riguardare gli atti e i provvedimenti formati dall'Amministrazione Comunale, nonché quelli dalla stessa stabilmente detenuti. Il diritto di accesso ai documenti si esercita nei limiti posti dalla legge 241/90 e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

#### *Art. 73 — Diritto di informazione*

1. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

3. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Capo VI** **Il difensore civico**

#### *Art. 74 — Istituzione e ruolo*

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore civico, organo istituito con il presente statuto che ne regola l'elezione e l'attività.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

#### *Art. 75 — Requisiti*

1. Il Sindaco riceve le proposte di candidature per l'elezione del Difensore civico e riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza, una apposita conferenza dei Capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio.

2. Non può essere nominato Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche comunali.

3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

4. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

#### *Art. 76-Nomina*

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della giunta.

2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

3. Nel caso di dimissioni o vacanza dalla carica nel corso del quinquennio il Consiglio Comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

4. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

#### *Art. 77 — Incompatibilità e decadenza*

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di 1/5 dei consiglieri comunali in carica. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

#### *Art. 78 — Mezzi e prerogative*

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali e le istituzioni a cui l'ente partecipa, i concessionari di servizi pubblici, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente emanati.

3. A tal fine può richiedere al responsabile del servizio interessato documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli posto il segreto d'ufficio, al quale anche egli è tenuto nei casi previsti dalla legge.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini concordati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; stabilisce in caso di ritardo il termine massimo entro il quale gli organi competenti debbano provvedere agli adempimenti conseguenti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

7. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento dei quali sia investita l'autorità giudiziaria e penale.

8. Spetta altresì al difensore civico il controllo sugli atti previsto dall'art. 17 comma 39 della legge 15/05/1997 n.127.

#### *Art. 79 — Rapporti con il consiglio*

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Sindaco.

#### *Art. 80 — Indennità di funzione*

1. Al difensore civico viene corrisposta la indennità pari ad 1/3 di quella attribuita al Sindaco.

### **Titolo III FUNZIONE NORMATIVA**

#### *Art. 81 - Statuto*

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10% del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

#### *Art. 82 — Regolamenti*

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, nonché del presente Statuto tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente Statuto.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### *Art. 83 — Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute*

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

#### **Art. 84 Ordinanze**

1. Il Sindaco emana nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 08/06/1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata all'albo pretorio almeno 15 giorni consecutivi ed in altri luoghi pubblici.

#### Art. 85 Norme transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato gli adempimenti di legge.